

MOZIONE

Oggetto: Mozione per la promozione e il sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per configurazioni di autoconsumo collettivo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Premesso che:

- Gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente e sulla società comportano la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
- L'Unione europea ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. L'Italia, in particolare, per rispettare questo obiettivo dovrà incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030.
- La tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
- Si auspica che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili, partendo dalla realizzazione di impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici che non richiedono particolari procedimenti autorizzativi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. L'accessibilità degli impianti di piccola taglia si collega, naturalmente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia.

Evidenziato il contesto normativo:

- Le direttive comunitarie europee 2010/31/UE e 2012/27/UE che attribuiscono alla pubblica amministrazione un ruolo esemplare nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione europea per il 2020, il 2030 e il 2050.
- In Italia, il recepimento delle direttive europee ha portato all'emanazione del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e del PAEE 2014 "Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica del 2014" attuando un potenziamento della policy nel settore energetico, prefissando una riduzione dei consumi di energia primaria.
- la legge n. 8 del 28 febbraio 2020, di conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, che ha dato la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l'energia autoprodotta, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che recepisce e attua la direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul

mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, fornisce alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo. Tale legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che devono ancora essere pienamente attuate da ARERA e da successivi decreti attuativi, attesi nella prima metà del 2022. Nel frattempo, le comunità energetiche continueranno ad essere regolate dalle norme sperimentali precedenti.

- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che recepisce ed attua la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Considerato che alle norme primarie nazionali e comunitarie si aggiungono il Decreto del ministero dello sviluppo economico 15/09/2020 che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile e la delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia condivisa nell'ambito della comunità di energia.

Atteso che anche il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, dove sono indicate le disposizioni più operative.

Evidenziato che l'Italia è uno dei Paesi pionieri e promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo avviato numerose misure di stimolo agli investimenti in tema di produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili ed efficientamento energetico.

Considerato che il processo verso modelli di produzione e consumo più sostenibili è oramai divenuto una delle grandi sfide del mondo contemporaneo e che la transizione energetica richiede lo sforzo di tutti gli attori, produttori, consumatori e pubbliche amministrazioni, stante la necessità di orientare le scelte quotidiane verso modelli di consumo improntati a principi di sostenibilità e di tutela delle generazioni future.

Rilevato che le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose "missioni" prevede investimenti che possono trovare applicazione delle CER.

Considerato che ci si attende che le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo siano strumenti importanti in questa fase di transizione e che al contempo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica stessa e tutelando così anche i consumatori più vulnerabili.

Considerato che in base alla normativa vigente la comunità di energia rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità. Si tratta di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale per favorire lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Constatato, quindi, che le comunità energetiche consentono, indi, all'Amministrazione di usufruire di determinati benefici quali:

- L'autoconsumo individuale che permette di non versare le parti variabili dei corrispettivi di trasporto e di copertura degli oneri di sistema per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata in sito. Si tratta quindi di energia che fornisce un risparmio totale in quanto non viene pagata in bolletta.
- Autoconsumo comunitario: vi rientra la quota di energia condivisa all'interno della comunità energetica, che viene valorizzata tramite la restituzione delle componenti tariffarie di trasmissione in bassa tensione e il valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa tensione.

Atteso che una delle caratteristiche delle comunità energetiche è la naturale predisposizione a variare la propria composizione con soci in entrata o uscita e la sua capacità di estendersi nel tempo, come anche indicato dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che invita gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adottare iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili, affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa. A supporto della realizzazione di tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni, mette a disposizione servizi informativi dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di simulazione.

Constatato:

- Che l'obiettivo principale della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari.
- La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente, non sono quindi previste reti chiuse, dal momento che i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un modello regolatorio virtuale.
- Gli azionisti o membri della comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.
- I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.
- Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono:
- Avere potenza massima incentivabile di 1 MW.
- Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva.
- Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione.

- Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità.

Constatato inoltre che i benefici economici legati alla comunità energetica consistono in:

- L'autoconsumo individuale dell'energia prodotta dall'impianto sulla propria copertura permette di raggiungere il massimo risparmio in quanto questa non viene direttamente contabilizzata dalla rete.
- Autoconsumo comunitario: vi rientra la quota di energia condivisa all'interno della comunità energetica, che viene valorizzata tramite la restituzione delle componenti tariffarie di trasmissione in bassa tensione e il valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa tensione (TRASE+BTAU). Il valore di queste componenti varia nel tempo ma è attorno a 8-9€/MWh.
- Incentivazione dell'energia elettrica condivisa tramite la tariffa premio definita dal MiSE, sulla quota di energia condivisa prodotta dagli impianti eleggibili, pari a 110 €/MWh.
- Remunerazione dell'energia immessa in rete: tutta l'energia immessa in rete, condivisa o ceduta, viene remunerata al prezzo zonale orario (pari a ~90 €/MWh), ad esempio tramite il ritiro dedicato del GSE.
- Detrazione fiscale: per le tipologie di utenze che ne hanno diritto la tariffa premio è cumulabile con la detrazione fiscale al 50% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, fino ad un massimo di 96.000€
- A cui si aggiungono i benefici indiretti:
- Benefici ambientali legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete Energia rinnovabile a basso costo per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di superfici da destinare alla produzione.
- Valorizzazione del territorio, messaggio promozionale a favore della decarbonizzazione.
- Possibilità di estensione del progetto con torrette di ricarica o sistemi di accumulo per massimizzare la quota di energia condivisa sfruttabile.
- I flussi economici raccolti dalla comunità energetica saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato dalla comunità stessa. Una quota importante della tariffa incentivante dovrà essere dedicata ai produttori, al fine di coprire l'investimento da essi effettuato nell'impianto di produzione.
- Maggiore dettaglio sulle modalità di redistribuzione dei benefici economici sarà dettagliato nei capitoli seguenti e nelle altre relazioni del progetto. Sebbene non direttamente utilizzabile dal concedente o dal concessionario, è importante evidenziare la compatibilità delle comunità energetiche con la detrazione al 110%, di grande interesse per i cittadini che potrebbero voler ampliare i lavori di riqualificazione sul proprio edificio nell'ottica di entrare all'interno della comunità energetica. I membri delle comunità energetiche che decidono di attivare impianti fotovoltaici possono usufruire del Superbonus al 110%, se ne hanno accesso e prevedono ulteriori interventi "trainanti" finalizzati al risparmio energetico o antisismici. La detrazione al 110% spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni.

Evidenziato che il ruolo delle Amministrazioni locali assume estrema rilevanza all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, come punto di riferimento iniziale per la nascita delle CER, per essere considerati enti aggregatori di tutta la comunità territoriale.

Constatato che la disponibilità di superfici degli enti locali è infatti un ottimo punto di partenza per prevedere l'installazione di nuovi impianti, e la centralità dell'ente presso i cittadini può fungere da volano per la crescita della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori.

Atteso che in un'ottica di valorizzazione del territorio provinciale e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produzione indicati dall'Unione Europea, con il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12 luglio 2022, tra il Presidente della Provincia di Arezzo ed alcuni sindaci del territorio provinciale, alla presenza del Prefetto, si è avviato il percorso che permetterà ai comuni, alle aziende, alle attività commerciali e privati cittadini, di entrare nella società consortile per lo sviluppo e la gestione della Comunità energetica.

Ritenuto che le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo collettivo, di cui al D.Lgs. n. 199/2021, rappresentino un elemento importante per un significativo incremento del consumo dell'energia laddove prodotta; in base a tale motivazione, l'Amministrazione provinciale di Arezzo ha preso atto della presentazione di una proposta di Partenariato pubblico privato in project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., volta alla realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una Comunità energetica rinnovabile nella Provincia di Arezzo. Il concessionario individuato provvederà all'esecuzione dei lavori in regime di finanziamento con mezzi propri e/o tramite terzi oltre al versamento del relativo canone di affitto.

Ritenuto che la proposta per la promozione e realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili passa attraverso l'integrazione delle CER all'interno delle proposte di Partenariato Pubblico Privato promosse secondo l'ex articolo 183, comma 15 del Codice dei Contratti: in questo modo l'Amministrazione potrà, senza alcun onere aggiuntivo, assolvere al ruolo di promotore e socio fondatore della Comunità energetica, realizzare i primi impianti di produzione FER necessari ad avviare la transizione energetica e fornire concreti benefici ambientali, sociali ed economici ai cittadini soci della comunità. La creazione della comunità energetica sarà uno stimolo per ulteriori interventi da parte dei cittadini che permetteranno alla comunità di crescere estendendo i benefici ad un numero di utenti sempre più elevato.

Preso atto che:

- La CER è una società consortile a responsabilità limitata (scarl) avente scopo mutualistico fra i soci e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali.
- La CER non avendo fini di lucro non prevede una distribuzione di utili, ma opera mediante distribuzione dei benefici economici dovuti ai propri membri, in relazione alla valorizzazione dell'energia prodotta e scambiata.
- La CER attraverso la gestione sopra descritta permette la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà energetica a favore delle fasce deboli.
- I costi di costituzione nonché tutti gli oneri, sia operativi che economici sono interamente a carico del Concessionario (Green Wolf/SIM TEL), senza ulteriori impegni a carico del Concedente (Provincia di Arezzo).
- Chiunque (soggetto pubblico o privato) ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 199/2021 può aderire alla CER:

- Concedente e Concessionario assumono il titolo di soci fondatori con maggiori diritti rispetto agli altri soci;
- Il Concedente designa il Presidente del Comitato Direttivo;
- È Istituito un Comitato tecnico scientifico (con compiti esecutivi e/o consultivi);
- È prevista l'adesione a partnership nazionali e internazionali sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;
- È prevista l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- È previsto il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati.
- Il Concessionario si impegna a fornire tutti i servizi necessari alla Scarl a fronte della stipula di un "contratto di servizio", già allegato alla proposta, con lo scopo di non aggravare, con costi fissi e anticipati, né il Concedente (Provincia di Arezzo) né terzi. Tale impegno da parte del Concessionario permette di non chiedere alcuna anticipazione per i servizi che saranno erogati.
- Dalle analisi condotte si immagina di poter stimare una crescita continua per la Comunità energetica, fino a raggiungere una decuplicazione della potenza installata inizialmente nell'arco di 20 anni, grazie un meccanismo incentivante che attrae fortemente sia investitori che consumatori.

Ritenuto da questa Amministrazione, per quanto sopra, non più rinviabile l'effettuazione di una serie di interventi di efficientamento energetico, mediante la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici su superfici di proprietà, nel territorio di competenza provinciale, anche allo scopo di aderire alla costituenda Comunità energetica rinnovabile territoriale.

Ritenuto indispensabile ai fini della corretta procedura di adesione all'iniziativa impartita dalla Provincia di Arezzo, assegnare indirizzo politico-amministrativo ai Settori coinvolti, affinché si adoperino per mettere in pratica tutte le procedure necessarie per l'adesione alla costituenda Comunità energetica rinnovabile nel territorio provinciale.

Visto che sulla presente proposta di delibera, costituente mero atto di indirizzo non è necessario acquisire il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, che non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria, il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

- 1) **Di dare mandato** al Dirigente del settore per la predisposizione della deliberazione consiliare di adesione alla costituenda Comunità energetica rinnovabile, a cura dell'Amministrazione provinciale di Arezzo, che sarà estesa agli enti locali compresi nel territorio provinciale, avente l'impegno alla realizzazione di impianti di Fonti energetiche rinnovabili (FER a fronte della possibilità di valorizzazione dell'energia prodotta dagli impianti, adottando le medesime modalità di valorizzazione riservate alla stessa Provincia di Arezzo.
- 2) **Di prendere atto** che l'impegno del Comune di Marciano della Chiana comprende:
 - A. Integrale finanziamento degli interventi per la realizzazione degli impianti a carico del futuro concessionario;

- B. Riconoscimento in favore dell'ente locale di un canone per l'affitto del diritto di superficie;
 - C. Riconoscimento dell'ente locale della facoltà di autoconsumo istantaneo in sito, ad un prezzo convenzionale e calmierato, dell'energia prodotta dagli impianti realizzati;
 - D. Conduzione e manutenzione degli impianti realizzati a carico del Concessionario.
- 3) **Di prendere atto** che con l'adesione alla Comunità energetica rinnovabile (scarl), il Comune di Marciano della Chiana , diventerà socio concedente in favore della Provincia di Arezzo, socio fondatore, del diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. _

